

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggetto a tassazione il finanziamento restituito in violazione delle norme sulla postergazione

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È soggetto a tassazione l'importo del **finanziamento** che l'ex socio-amministratore si è restituito in **violazione del principio di postergazione** e che ha comportato la **condanna per il reato di bancarotta**; sono infatti soggetti a tassazione **tutti i proventi derivanti** da fatti illeciti, anche se il **vantaggio patrimoniale** ottenuto consiste nell'aver **evitato un danno** (conseguente, in questo caso, al mancato rimborso delle somme).

È questo il principio stabilito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 28629**, depositata ieri, **18 ottobre**.

L'ex socio-amministratore di una **Srl** veniva condannato per il **reato di bancarotta**, avendo disposto il **rimborso, nei suoi confronti**, di un **prestito** effettuato alla società e ammontante ad euro 573.935,17 in violazione delle norme in materia di **postergazione**.

Dopo la **sentenza penale di condanna**, l'Agenzia delle entrate notificava **avviso di accertamento** per l'omessa dichiarazione delle suddette **somme**.

Si difendeva l'ex amministratore rilevando che la **condanna penale** era intervenuta in considerazione dell'**omessa postergazione della restituzione del finanziamento**; la somma, dunque, non configurava un **provento** illecitamente percepito in ragione del delitto commesso.

La tesi appena richiamata, però, **non ha trovato accoglimento** dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il comportamento dell'ex socio-amministratore, infatti, non solo è stato qualificato **incauto** (avendo condotto al fallimento della società) e **delittuoso**, ma ha anche comportato un **vantaggio patrimoniale** per l'amministratore; da ciò ne consegue che il **provento** è da ritenersi **tassabile**.

Accogliendo quanto prospettato dall'Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione è giunta quindi a ritenere che la **commissione del reato non va intesa solo in senso positivo**, e, dunque, come **incremento patrimoniale**, ma anche in senso **negativo**, ovvero come **perdita evitata**.

Considerato che il **credito indebitamente restituito** andava **postergato** e che non è stata provata l'eventuale **capienza dell'attivo fallimentare**, la Corte ha ritenuto ragionevole ritenere che il **danno evitato fosse pari all'intero ammontare del credito**; sulla base del **vantaggio patrimoniale** così quantificato vanno calcolate le **imposte** conseguentemente dovute.

È stato pertanto enunciato il seguente **principio di diritto**: *“In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, Tuir, **anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all'aver evitato un danno**”.*